

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

000503 17. 04. 2016

_____	_____
N°	DATA

adottata ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. X/4639 del 19 dicembre 2015

OGGETTO:

**ISTANZA DI CONGEDO AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 5 DEL D.LGS.
26.3.2001, N. 151 E S.M.I., DELLA DIPENDENTE S. M. – COLLABORATORE
PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERA (Cat. D) - A TEMPO
INDETERMINATO.**

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio" con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate" e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Vista l'istanza pervenuta in data 09/04/2018, prot. n. 17291/18 con la quale la dipendente, S. M. – Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiera (Cat. D) - assegnata al P.O. di Busto Arsizio - ha chiesto di poter usufruire di un ulteriore periodo di congedo ai sensi dell'art 42 c.5 del D.L.gs. 26.03.2001, n. 151 e s.m.i. per assistere la propria madre convivente C.G.M., portatore di handicap in situazione di gravità accertata, a decorrere dal 12/4/2018 e sino a tutto il 23/5/2018;

Richiamato l'art. 42, c. 5, del D.L.gs. n. 151 del 26/3/2001 come modificato da ultimo dall'art. 4 del D.L.gs. 18/07/2011, n. 119;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Considerato che la situazione di gravità nei confronti di C.G.M. è stata riconosciuta ai sensi della Legge 104/1992 dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'Handicap dell'ex ASL di Varese (ora ATS di Varese), riunitasi in data 9/10/2017, senza successiva revisione, come da documentazione acquisita agli atti;

Verificato che la succitata dipendente ha diritto di fruire dei benefici previsti dall'art. 33 della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e s.m.i.;

Visto l'art. 42, comma 5 del D.L.gs. n. 151/2001 e s.m.i. laddove è previsto che durante la fruizione del congedo l'avente diritto non possa fruire dei benefici di cui all'art. 33 della Legge n. 104/92 e s.m.i., né alcun altro soggetto ne possa beneficiare;

Tenuto conto che la Sig.ra S. M., con propria dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.200 art. 47 ha attestato di essere l'unico familiare richiedente i benefici previsti dall'art. 33, c. 3 della Legge n. 104/1992 e dall'art. 42, c. 5 del D.L.gs. n. 151/2001 s.m.i.;

Atteso che la dipendente, con nota prot. n. 14792 del 23/03/2018 ha comunicato il ricovero della madre in data 19/3/2018 chiudendo anticipatamente il precedente periodo di congedo richiesto e concesso con deliberazione n.180 del 14.2.2018 sino al 31.03.2018, e che pertanto ai sensi della sopraccitata normativa ha già usufruito di questo congedo per un numero di 125 giorni;

Dato atto che le disposizioni vigenti sopra richiamate prevedono che:

- "il congedo fruito ai sensi dell'art. 42 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa" (pari a giorni 731);
- "durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento,.....; l'indennità spettano fino ad un importo complessivo massimo di Euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dal 2011, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità";
- "il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto";

Verificato che con il presente provvedimento il sopraccitato limite non risulta superato in quanto complessivamente la dipendente avrà fruito di 167 giorni di congedo;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1

(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Vista:

- la circolare I.N.P.D.A.P. n. 22 del 28/12/2011 avente ad oggetto: “Art. 42, commi da 5 a 5 quinquies, del decreto legislativo 151/2001 – Retribuzione e copertura contributiva per periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di portatori di handicap” in cui tra l’altro si specifica che l’importo dell’indennità rappresenta il tetto massimo complessivo annuo dell’indennità erogabile al lordo della contribuzione, riferita sia alla quota a carico dell’Ente datore di lavoro che quella a carico del lavoratore;
- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 3/02/2012 con la quale si forniscono, tra l’altro, precisazioni in merito al trattamento spettante al dipendente durante il congedo per l’assistenza alla persona con disabilità;
- la circolare INPS n. 13 del 26/01/2018 con la quale si comunica che per gli effetti della rivalutazione la retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui trattasi non può eccedere, per l’anno 2018, l’importo, arrotondato all’unità di euro, pari a € 47.968,00;

Visto il parere favorevole espresso in data 6/4/2018 del Direttore S.C. SITRA in ordine alla richiesta della dipendente – acquisito agli atti d’ufficio;

Dato atto che è stata acquisita l’attestazione di regolarità amministrativa espressa dal Responsabile della S.C. Risorse Umane ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, giusta proposta pervenuta in data 16.4.2018, registrata al progressivo n. 563 ed acquisita agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto di procedere, per quanto sopra esposto;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

DELIBERA

1° - di concedere, per le motivazioni esposte in premessa, in favore della dipendente S. M. - Collaboratore Professionale Sanitario Infermiera, assegnata al PO di Busto Arsizio, un periodo di congedo ai sensi dell’art. 42, comma 5, del D.L.gs. n. 151/2001 e s.m.i., a decorrere dal 12/4/2018 e sino a tutto il 23/5/2018, con la precisazione che il presente provvedimento non avrà più effetto nell’ipotesi di non sussistenza delle condizioni per cui è stato emesso o nel caso in cui la dipendente chieda di poter rientrare anticipatamente;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

2° - di precisare che durante tale congedo alla sunnominata spetta un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione nei limiti previsti dal D.L.gs. n. 151/2001 e s.m.i. e secondo le modalità previste dalla circolare INPDAP n. 22 del 28/12/2011, nonché della circolare della Funzione Pubblica n. 1 del 3/2/2012;

3° - di precisare, inoltre, che il periodo di congedo concesso non è valutabile ai fini del T.F.S. né del T.F.R. ed inoltre non rileva ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità;

4° - di incaricare la S.C. Gestione Risorse Umane dei controlli previsti dall'art. 71 del DPR n. 445/2000 in ordine alle dichiarazioni prodotte dalla dipendente in merito alla sussistenza dei requisiti dichiarati;


5° - di prendere atto che con nota prot. n. 14792 del 23/03/2018 la citata dipendente ha comunicato il ricovero della madre in data 19/3/2018 chiudendo anticipatamente il precedente periodo di congedo richiesto e concesso con deliberazione n.180 del 14.2.2018 sino al 31.03.2018;

6° - di dare comunicazione dei contenuti del presente provvedimento alla dipendente interessata, al Direttore SC SITRA, alla Direzione Territoriale del Lavoro e ai competenti uffici dell'azienda;

7° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Caterina Maria Tridico)


IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Enzo Brusini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe Brazzoli)